

# Imposta di registro per i contratti in corso al 4/7/2006: indicazioni del Provvedimento

Scritto da: [Dott. Massimiliano Di Michele](#)

Data: 1 Gennaio 1970

Tra le diverse indicazioni fornite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 settembre 2006, spicca la modalità di calcolo dell'imposta di registro per i contratti in corso al 4 luglio 2006 ed assoggettati, in base alle previgenti norme, ad IVA. In particolare, l'atto precisa che l'imposta deve essere:

• calcolata sul corrispettivo relativo alla residua durata del contratto, ossia al periodo che decorre dal 4 luglio 2006 alla fine del contratto;

• alternativamente versata:

o in unica soluzione, qualora il contratto abbia durata totale superiore a due anni e durata residua superiore a 12 mesi, vantando una riduzione di imposta pari alla metà dell'interesse legale;

o ovvero annualmente, pagando il dovuto entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità.

Nel caso in cui il corrispettivo sia determinato solo in parte, l'imposta andrà calcolata sulla parte residua e versata entro 20 giorni dalla definitiva determinazione del canone.

Fonte: [www.seac.it](http://www.seac.it)

Articolo pubblicato in data 3.10.2006

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la [circolare informativa fiscale](#)